



# Comune di Padova

SETTORE LAVORI PUBBLICI

## PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE



## Progetto ESECUTIVO

ELENCO ANNUALE - ANNO 2018

CUP H91B17000610004

LLPP - OPI/2018/004

Progettista

Arch. Lorenzo Attolico

Via Piave, 8 - 35138 PD - I - t.+39 049 0973391 - f.+39 049 0973390



Capo Settore e Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimo Benvenuti

Progressivo

9

Titolo:

Capitolato speciale d'appalto - Prescrizioni Tecniche

Rev.	Nome file	Data		Tecnico Redattore L.A.	Elaborato  H
01	APPR-09-OPI-004-2018-ESEC	25-07-2018			
02		06-04-2019			
03					
04					



# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **PARTE PRIMA**

### **PRESCRIZIONI DI CONTRATTO**



*Progetto passerella di accesso al Parco Roncagette*

**Comune di  
P A D O V A  
(Provincia di Padova)  
Settore Lavori Pubblici  
Servizio Opere Infrastrutturali  
Via Tommaseo, n.60**

**LAVORI DI**

**LAVORIDI:**

*Progetto della passerella di accesso al Parco Roncagette*

**ANNO 2019**

**CUP:**

**CIG: Z3722C5607**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Articolo 3 comma 1 lett. eeee del Codice dei contratti e ss.mm.ii.  
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7 e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**Contratto a misura**

		<i>euro</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 285.000,00
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.000,00
A	Totale appalto (a.1 + a.2)	<b>€ 295.000,00</b>
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	<b>€ 55.000,00</b>
A+B	Totale progetto	<b>€ 350.000,00</b>

*Il Responsabile del Settore  
Ing. Massimo Benvenuti*

*Il Progettista  
Arch. L. Attolico*

*Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimo Benvenuti*

**PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO**

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 2 PREZZO DELL'APPALTO.....</b>	<b>9</b>
2.1 Importo dei lavori.....	9
2.2 Categorie di lavori.....	9
2.3 Costi e quadro incidenza della manodopera. ....	9
<b>ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 5 ELENCO ELABORATI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>12</b>
6.1 Conoscenza del progetto .....	12
6.2 Conoscenza dei luoghi .....	12
6.3 Rinvio alla normativa applicabile .....	12
6.4 Rispetto normativa vigente .....	12
6.5 Guardiania .....	12
6.6 Cantierizzazione e pulizia .....	12
6.7 Recinzione.....	13
6.8 Sbarramenti .....	13
6.9 Illuminazione .....	13
6.10 Rifiuti .....	13
6.11 Controllo delle emissioni .....	13
6.12 Tracciamenti.....	13
6.13 Cartellonistica .....	13
6.14 Danni a opere preesistenti .....	13
6.15 Accessibilità a terzi .....	14
6.16 Tessera di riconoscimento.....	14
6.17 Danni fortuiti.....	14
6.18 Cartello di cantiere .....	14
6.19 Uso anticipato .....	14
6.20 Beni dati in uso all'Appaltatore .....	14
6.21 Proprietà Intellettuale .....	14
6.22 Viabilità di accesso al cantiere.....	14
6.23 Rumore di cantiere .....	14
6.24 Allacciamenti .....	15
6.25 Cantieri limitrofi .....	15
6.26 Imposte e tasse .....	15
6.27 Oneri di sgombero.....	15
6.28 Analisi e misure dei materiali. ....	15
6.29 Disattivazione impianti .....	16
6.30 Elenco dei lavoratori .....	16
6.31 Estensione temporale degli obblighi .....	16
6.32 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti.....	16
6.33 Norme sopravvenute .....	16
6.34 Terre e rocce da scavo.....	16
<b>ART. 7 ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 8 CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI .....</b>	<b>17</b>

<b>ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO .....</b>	<b>18</b>
<b>9.1</b> Adempimenti preliminari in materia di sicurezza relativi ai cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori edili/civili). .....	18
<b>9.2</b> Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	19
<b>9.3</b> Piano di sicurezza e di coordinamento .....	19
<b>9.4</b> Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....	19
<b>9.5</b> Piano operativo di sicurezza .....	20
<b>9.6</b> Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	20
<b>9.7</b> Documentazione .....	21
<b>ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 11 GUARDIANIA.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 12 CONCESSIONE DI PUBBLICITÀ.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 13 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....</b>	<b>23</b>
<b>14.1</b> Garanzia definitiva .....	23
<b>14.2</b> Assicurazioni.....	23
<i>14.2.a Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi.....</i>	<i>23</i>
<b>14.3</b> Regole comuni sulle assicurazioni .....	24
<b>ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA.....</b>	<b>24</b>
<b>15.1</b> Denuncia della variazione del rischio .....	24
<b>15.2</b> Denuncia sinistro.....	24
<b>15.3</b> Spese per la valutazione dei danni .....	24
<b>15.4</b> Imposte ed altri carichi.....	25
<b>15.5</b> Aumento dell'importo dei lavori.....	25
<b>15.6</b> Reintegro della somma assicurata.....	25
<b>15.7</b> Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose.....	25
<b>15.8</b> Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze.....	25
<b>15.9</b> Facoltà di accordo e nomina dei periti .....	25
<b>ART. 16 ORDINE DEI LAVORI .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 17 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>25</b>
<b>17.1</b> Cronoprogramma di progetto.....	25
<b>17.2</b> Programma dei Lavori .....	26
<b>17.3</b> Programma Esecutivo dei Lavori.....	26
<b>17.4</b> Approvazioni del Programma dei Lavori.....	26
<b>17.5</b> Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione .....	26
<b>17.6</b> Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti.....	26
<b>17.7</b> Rispetto del Programma dei Lavori .....	26
<b>ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI.....</b>	<b>27</b>
<b>18.1</b> Consegna dei lavori.....	27
<b>18.2</b> Consegna delle aree di lavoro .....	28
<b>ART. 19 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE .....</b>	<b>28</b>
<b>19.1</b> Sospensione e ripresa dei lavori.....	28
<b>19.2</b> Proroghe .....	28
<b>ART. 20 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDI .....</b>	<b>28</b>
<b>20.1</b> Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	28
<b>20.2</b> Penali per ritardi.....	29
<b>ART. 21 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO .....</b>	<b>29</b>
<b>21.1</b> Anticipazioni .....	29
<b>21.2</b> Pagamenti in acconto .....	30

21.3 Pagamenti in caso di controversie tra Appaltatore e Subappaltatori. ....	31
21.4 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	31
21.5 Cessioni di credito.....	31
21.6 Invariabilità dei prezzi .....	31
21.7 Valutazione dei compensi .....	32
ART. 22 CONTO FINALE DEI LAVORI SALDO - CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	32
22.1 Conto Finale .....	32
22.2 Certificato di Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione.....	32
ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI .....	33
ART. 24 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	33
ART. 25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	33
ART. 26 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI.....	34
ART. 27 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	34
ART. 28 LAVORI IN ECONOMIA .....	34
ART. 29 SUBAPPALTO – COTTIMO.....	34
29.1 Limiti di ammissibilità .....	34
29.2 Domande di autorizzazione.....	35
29.3 Pagamenti.....	37
29.4 Subappalto a cascata .....	37
29.5 Altri subcontratti .....	37
29.6 Lavoratori autonomi e imprese individuali.....	38
29.7 Obblighi nei confronti del personale dipendente .....	38
29.8 Obblighi nei confronti del personale dipendente .....	38
29.9 Obblighi per il personale distaccato.....	38
29.10 Subappalto non autorizzato.....	39
29.11 Normativa antimafia .....	39
ART. 30 RISERVE.....	39
ART. 31 ORDINI DI SERVIZIO.....	39
ART. 32 LAVORI URGENTI.....	40
ART. 33 NORME DEI LAVORI.....	40
ART. 34 OPERE NON CONFORMI.....	40
ART. 35 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI.....	40
ART. 36 VERIFICHE - ISPEZIONI.....	40
ART. 37 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	41
37.1 Disposizioni generali.....	41
37.2 Valutazione dei lavori a corpo .....	41
37.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti .....	41
37.4 Valutazione dei lavori a misura .....	41
37.5 Valutazione di eventuali lavori in economia.....	42
ART. 38 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	42
ART. 39 USO ANTICIPATO DELLE OPERE .....	42
ART. 40 SCIoglimento, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	43
40.1 Scioglimento del contratto per volontà della Committente .....	43
40.2 Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore - esecuzione d'ufficio.....	43
40.3 Risoluzione in caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell'Appaltatore..	43
40.4 Risoluzione a seguito di provvedimenti antimafia.....	43
40.5 Regole comuni per le ipotesi di scioglimento del contratto.....	43
40.6 Altre ipotesi di recesso da parte della Committente .....	44
ART. 41 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN REGIME DI QUALITÀ .....	44
41.1 Elaborati progettuali.....	44



<b>ART. 42 GARANZIE .....</b>	<b>44</b>
<b>ART. 43 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE ..</b>	<b>44</b>
<b>ART. 44 ACCORDO BONARIO .....</b>	<b>45</b>
<b>ART. 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>46</b>
<b>ART. 46 MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI – AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA – CESSIONE D'ATTIVITÀ .....</b>	<b>46</b>
<b>ALLEGATO A .....</b>	<b>46</b>
<b>ALLEGATO A.1 .....</b>	<b>48</b>

**PARTE PRIMA**  
**PRESCRIZIONI DI CONTRATTO**

**ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato **"Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette"**.

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2
2. L'intervento è così individuato:  
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del **" Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette"**

a) descrizione sommaria: opere STRADALI:

- ISTALLAZIONE di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimità; prove penetrometriche statiche preliminari all'avvio delle attività di costruzione.
- formazione delle fondazioni lato sud e lato nord;
- avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte;
- realizzazione delle opere provvisorie funzionali al varo del ponte;
- posa degli appoggi provvisori del ponte;
- fornitura a piè d'opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera;
- varo del ponte;
- sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio;
- posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass damper);
- posa dei paiole di calpestio, installazione del carter laterale di finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi parete principali, posa del corrimano, dell'illuminazione funzionale e di tutte le finiture per rendere l'opera usufruibile;
- realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti;
- lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommità arginale;
- stesa di nuovo manto d'usura in misto cementato in sommità arginale;
- riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;
- realizzazione e completamento dell'illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali finiture con posa delle armature stradali;
- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.
- prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore.

b) ubicazione: Comune di **PADOVA**

- **ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA – CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO RONCAJETTE**

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice identificativo della gara (CIG)
<b>CUP:</b>	<b>CIG: Z3722C5607</b>

## ART. 2 PREZZO DELL'APPALTO

### 2.1 Importo dei lavori

L'importo dei lavori a base d'asta (al netto dell'IVA) oggetto del presente appalto è determinato come segue:

	Importo (€)
A) Importo delle Opere soggette a ribasso	285.000,00
B) Importo degli Oneri della Sicurezza soggetto a ribasso di gara	10.000,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>295.000,00</b>

### 2.2 Categorie di lavori

Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:

N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:

- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter);
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate

1)	Lavorazioni e forniture a misura OPERE STRADALI	OG3	285.000,00	100,00 0,00	10.000,00
TOTALE 1) Lavorazioni e forniture a misura			285.000,00	100,00	10.000,00
2)	Lavorazioni e forniture a corpo				
	-		-	-	-
TOTALE 2) Lavorazioni e forniture a corpo			0,00	0,00	0,00
3)	Lavorazioni e forniture in economia				
	-		-	-	-
TOTALE 3) Lavorazioni e forniture in economia			0,00	0,00	0,00
TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d'appalto			285.000,00	100,00	10.000,00
B)	Costi per la sicurezza				
4)	Costi per la sicurezza a misura				
	ONERI PER LA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/2008		10.000,00		
TOTALE 4) Costi per la sicurezza a misura			10.000,00		
5)	Costi per la sicurezza a corpo				
TOTALE 5) Costi per la sicurezza a corpo					
TOTALE B) Costi per la sicurezza			10.000,00		
TOTALE A) + B) Opere a base di appalto			295.000,00		

### 2.3 Costi e quadro incidenza della manodopera.

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente appalto sono quelle indicate nell' **allegato A**.

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un metodo analitico integrato da un'indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un'analisi il più rispondente possibile alla realtà. L'indagine ha permesso di attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l'opera una percentuale d'incidenza della manodopera. Dall'individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che, rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

Legenda delle abbreviazioni

**M:** Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (**Vedi Allegato A.1** – Regione Veneto - L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI”).

**Cc:** Costo della categoria di lavorazione.

**IC:** Percentuale d'incidenza media della manodopera sul costo dell'opera.

**SCM:** Costo complessivo della manodopera.

**P:** Costo complessivo dell'opera a base di gara d'appalto.

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

n°	Categoria di lavoro		Cc	M	CM = Cc x M
OG3	Opere Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, ponti		285.000,00 €	0,36	€ 102.600,00
OS	Oneri della Sicurezza		10.000,00 €	0,3	€ 3.000,00
	Totale lavori		295.000,00 €		
	SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				€ 102.600,00
	<b>SCM Totale Costo della Mono d'opera</b>				<b>€ 105.600,00</b>

Determinazione dell'incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell'opera:

**SCM/P 105.600,00 / 295.000,00 = 0,3579 -> 35,79 %**

L'incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell'opera è pari al 35,79 %.

### ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Il progetto prevede la realizzazione delle **OPERE** relative al Progetto Definitivo Esecutivo denominato “**Progetto della passerella di accesso al Parco Roncagette**”.

Per le caratteristiche costruttive delle opere oggetto del presente appalto si rimanda all'elaborato “Elenco Prezzi Unitari” facente parte della documentazione di gara.

### ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere risultano dagli elaborati di progetto che formano parte integrante del contratto e che sono di seguito riportati.

ART. 5 ELENCO ELABORATI

PROGRESSIVO	Acronimo	Codice Committente	N. ELABORATO	OPI	ANNO	Livello PROGETTAZIONE	Codice ELABORATO INTERNO	DESCRIZIONE	FORMATO FILE
0	EE	Allegat	0	elenco	elaborat	esec	0	Elenco Elaborati di Progetto	.doc
<b>ALLEGATI</b>									
1	REL_G	APPR	_01	OPI_004	2018	ESEC	A	Relazione generale	.doc
2	REL_P	APPR	_02	OPI_004	2018	ESEC	RP	Relazione Paesaggistica Interventi e Opere cat. "B" DPCM 12/12/2005	.doc
3	REL_GEO	APPR	_03	OPI_004	2018	ESEC	B	Relazione geologica geotecnica e indagini geognostiche	.doc
4	REL_C	APPR	_04	OPI_004	2018	ESEC	C	Relazione di calcolo	.doc
5	QE	APPR	_05	OPI_004	2018	ESEC	D	Quadro Economico (QE)	.doc
6	CME	APPR	_06	OPI_004	2018	ESEC	E	Computo Metrico Estimativo (CME)	.doc
7	EP	APPR	_07	OPI_004	2018	ESEC	F	Elenco prezzi	.doc
8	SC	APPR	_08	OPI_004	2018	ESEC	G	Schema di contratto	.doc
9	CSA	APPR	_09	OPI_004	2018	ESEC	H	Capitolato speciale d'appalto	.doc
10	EL	APPR	_10	OPI_004	2018	ESEC	I	Elenco descrittivo voci unitarie per imprese	.doc
11	CIM	APPR	_11	OPI_004	2018	ESEC	L	Calcolo di incidenza della mano d'opera	.doc
12	LISTA	APPR	_12	OPI_004	2018	ESEC	M	Lista categorie di lavoro e forniture per offerta prezzi	.doc
13	RIL_LC	APPR	_13	OPI_004	2018	ESEC	N	Rilievo - Libretto di campagna (RILL)	.doc
14	PSC	APPR	_14	OPI_004	2018	ESEC	O	Piano di Sicurezza e Coordinamento L.81/2008 (PSC)	.doc
<b>INQUADRAMENTO GENERALE</b>									
15	COR	APPR	_15	OPI_004	2018	ESEC	1	Corografia con individuazione dell'area di intervento e cartografia descrittiva	.dwg
16	CAT_ST	APPR	_16	OPI_004	2018	ESEC	1.1	Confronto Catasti Storici - Comune censuario di Camino ed Uniti (1811-1852)	.dwg
17	PAT	APPR	_17	OPI_004	2018	ESEC	2	Estratti PAT vigente e Piano degli Interventi	.dwg
18	DF	APPR	_18	OPI_004	2018	ESEC	3	Documentazione Fotografica	.dwg
<b>STATO DI FATTO</b>									
19	SDF	APPR	_19	OPI_004	2018	ESEC	4.1	Stato di fatto - Planimetria di rilievo su foto aerea, aerofotogr.co ed EDM (Sc 1:500)	.dwg
20	SDF	APPR	_20	OPI_004	2018	ESEC	4.2	Stato di fatto - Rilievo Topografico su fotoaerea (Sc 1:200)	.dwg
21	SDF	APPR	_21	OPI_004	2018	ESEC	4.3	Stato di fatto - Rilievo Topografico su aerofotogrammetrico (Sc 1:200)	.dwg
22	SDF	APPR	_22	OPI_004	2018	ESEC	5.1	Stato di Fatto - Sezioni trasversali A - C	.dwg
23	SDF	APPR	_23	OPI_004	2018	ESEC	5.2	Stato di Fatto - Sezioni trasversali D - F	.dwg
<b>PROGETTO</b>									
24	PRO	APPR	_24	OPI_004	2018	ESEC	6	Progetto - Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:500)	.dwg
25	PRO	APPR	_25	OPI_004	2018	ESEC	7	Progetto - Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:200)	.dwg
26	PRO	APPR	_26	OPI_004	2018	ESEC	8	Progetto - Schema planimetrico (Sc 1:100)	.dwg
27	PRO	APPR	_27	OPI_004	2018	ESEC	9	Progetto - Prospetto e sezione longitudinale (Sc 1:100/50)	.dwg
28	PRO	APPR	_28	OPI_004	2018	ESEC	10	Progetto - Sezioni trasversali e particolari	.dwg
29	PRO	APPR	_29	OPI_004	2018	ESEC	11	Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte	.dwg
30	PRO	APPR	_30	OPI_004	2018	ESEC	12	Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte e particolari	.dwg
31	PRO	APPR	_31	OPI_004	2018	ESEC	13	Progetto - Carpenterie fondazioni, spalla sud e nord (Asse 1 e 2)	.dwg
32	PRO	APPR	_32	OPI_004	2018	ESEC	14	Progetto - Carpenterie spalla sud apparecchi di appoggio e particolari	.dwg
33	PRO	APPR	_33	OPI_004	2018	ESEC	15	Progetto - Planimetria predisposizione illuminazione pubblica e particolari	.dwg

## **ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

### **6.1 Conoscenza del progetto**

L'Appaltatore ha l'obbligo di prendere visione degli elaborati del progetto, di verificarne la completezza, l'eseguibilità e la congruità e di tenerne conto nella sua offerta, anche di ogni onere derivante da attività o lavorazioni non espressamente indicate ma necessarie per fornire i lavori finiti a regola d'arte; degli oneri derivanti dalla localizzazione delle aree di lavoro all'interno del territorio comunale e dai conseguenti vincoli; degli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla possibilità di operare in alcune aree unicamente durante finestre temporali di lavoro notturne (vedasi art. 20.1); degli oneri conseguenti alla necessità di riconsegnare le singole aree di lavoro in modo frazionato al termine di ogni sequenza di lavorazioni; e degli oneri conseguenti alla necessità di operare in modo intensivo con più squadre e mezzi nella stessa area di lavoro onde garantire la riconsegna delle aree nei tempi tassativamente indicati nel cronoprogramma di progetto e via via concordati con la Direzione Lavori.

### **6.2 Conoscenza dei luoghi**

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore dà atto di aver effettuato un accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei lavori, dello stato di conservazione delle opere oggetto di appalto, degli accessi al cantiere, ai limiti di consegna delle opere impiantistiche e agli oneri di sgombero di cui al punto 6.27 del presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **6.3 Rinvio alla normativa applicabile**

L'Appaltatore dovrà eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

### **6.4 Rispetto normativa vigente**

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all'art.17 della legge 68/1999 "Norme per il diritto dei lavoratori disabili", le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.

### **6.5 Guardiania**

L'Appaltatore in qualità di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumerà tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo di salvaguardare, a sue spese e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o presa di possesso da parte della Committente, i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi natura. In nessun caso verrà corrisposta alcuna indennità all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

### **6.6 Cantierizzazione e pulizia**

Sono a cura dell'Appaltatore la formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare; l'esecuzione delle recinzioni di cantiere ove necessario e/o l'utilizzo di quelle già esistenti, la fornitura e il posizionamento di segnaletica provvisoria, cartelli barriere e quant'altro verrà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere e lo sgombero delle varie aree di intervento al completamento delle stesse con particolare cura alla pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi; la pulizia, l'asporto a sua cura e spese degli impianti e delle recinzioni di cantiere a fine cantiere e/o su ordine della Direzione Lavori compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta giudicati dalla Direzione Lavori non riutilizzabili.

Durante tutta la fase di cantiere, fino alla consegna dei lavori ed allo sgombero dell'area di cantiere, è inoltre a carico dell'Appaltatore la pulizia delle aree esterne adiacenti al cantiere. Dovrà essere garantito dall'Appaltatore il controllo, il mantenimento in sicurezza e la pulizia delle zone di interfaccia tra cantiere e pubblico al fine di salvaguardare il decoro e la funzionalità dei luoghi. Le aree o gli oggetti esterni al cantiere che dovessero venire danneggiati dall'Appaltatore, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese dello stesso Appaltatore.

#### **6.7 Recinzione**

Sono a carico dell'Appaltatore la recinzione o la transennatura delle aree di lavoro ove operino i dipendenti dell'Appaltatore, in modo da impedire il facile accesso di estranei nell'area e la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi.

Le cesate, le recinzioni, e le transennature di cui sopra dovranno essere mantenute nel tempo in ordine, in piena efficienza, e con elevato standard qualitativo ed estetico al fine di preservare il decoro delle aree e l'immagine della Stazione Appaltante. A tal fine le cesate, le recinzioni e le transenne dovranno essere sostituite periodicamente, e comunque in qualsiasi momento a seguito di specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante.

#### **6.8 Sbarramenti**

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura, l'installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni, anche dotati di dispositivi luminosi, delimitanti le aree di lavoro. L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" dovranno essere concordate con il Direttore dei Lavori.

Per tali elementi dovrà essere garantito nel tempo un elevato standard qualitativo ed estetico.

#### **6.9 Illuminazione**

Sono a carico dell'Appaltatore l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni ove l'illuminazione esistente non fosse sufficiente.

#### **6.10 Rifiuti**

Sono a carico dell'Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti (raccolta – stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dovrà avvenire tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.

#### **6.11 Controllo delle emissioni**

Sono a carico dell'Appaltatore la predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione Lavori atte a evitare la dispersione di vernici, polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti.

#### **6.12 Tracciamenti**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per gli eventuali tracciamenti dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, oltre che della segnaletica orizzontale (markings) ove compromessa dall'esecuzione dei lavori previsti. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito dalla Committente.

#### **6.13 Cartellonistica**

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, per garantire la circolazione interna ed esterna (inclusi eventuali segnali provvisori per gli aeromobili) al cantiere, per l'accesso alle vie di lavoro. La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti. Dovrà, inoltre, essere predisposto qualsiasi altro accorgimento che potrà occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

#### **6.14 Danni a opere preesistenti**

L'Appaltatore è tenuto effettuare le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., l'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione oltre che alla Direzione Lavori, anche alla società esercente di tali servizi, che potrà, a disposizione della Direzione Lavori, eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all'Appaltatore.

#### **6.15 Accessibilità a terzi**

L'Appaltatore dovrà assicurare l'accesso al cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette, e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spesa, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed esterne siano normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale e attrezzatura.

#### **6.16 Tessera di riconoscimento**

Il personale occupato dall'Appaltatore e dai Subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che operano in cantiere. Ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

#### **6.17 Danni fortuiti**

L'Appaltatore è tenuto a risarcire terzi, privati o enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.

#### **6.18 Cartello di cantiere**

L'appaltatore è tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

#### **6.19 Uso anticipato**

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà concedere l'uso anticipato di parte delle zone interessate dall'intervento, prima della loro ultimazione, senza perciò aver diritto a speciali compensi o che questo costituisca consegna del lavoro; potrà solo richiedere che venga constatato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarle.

#### **6.20 Beni dati in uso all'Appaltatore**

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.

I beni e gli spazi dati in uso potranno essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. L'emissione del certificato di collaudo, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in alcuna misura, la responsabilità dell'Appaltatore.

#### **6.21 Proprietà Intellettuale**

L'Appaltatore sarà garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti. In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovrà sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

#### **6.22 Viabilità di accesso al cantiere**

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere tassativamente garantita l'accessibilità delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti e/o funzioni, ad esclusione delle aree di cantiere di volta in volta concordate indicate dalla Direzione Lavori con i periodi di utilizzo.

#### **6.23 Rumore di cantiere**

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della Direzione Lavori o della Committente. In ogni caso l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.



#### **6.24 Allacciamenti**

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dall'allacciamento a reti elettriche o idriche esistenti e il costo della energia elettrica e acqua utilizzata. Tali eventuali allacciamenti dovranno essere concordati e approvati dalla Direzione Lavori sentito il Committente. L'Appaltatore dovrà comunque tenere conto in fase di offerta della possibilità che tali allacciamenti non siano possibili per motivi tecnici o funzionali prevedendo quindi la possibilità di dover procurare direttamente energia elettrica, acqua o quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere mediante generatori, serbatoi cisterne con costo a suo carico.

#### **6.25 Cantieri limitrofi**

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree di cantiere che determinano particolari cautele, protezioni ovvero lavorazioni su perimetri da raccordare tramite opere anche di ripristino su lavori eseguiti da altre imprese quali cancellazione di segnaletica, rimozione e/o spostamento di cartelli lieve e spostamento di recinzioni esistenti etc.

#### **6.26 Imposte e tasse**

Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di registro degli atti contrattuali, tassa di bollo, ecc. la vidimazione del registro di contabilità alla camera di commercio e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti l'appalto, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione.

#### **6.27 Oneri di sgombero**

Le aree di lavoro indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione dall'Appaltatore, ove si rendesse necessario, dovranno essere sgomberate a carico dell'Appaltatore stesso da eventuali materiali, arredi o installazioni presenti ovvero da cartelli o impianti pubblicitari presenti od altro, che dovranno essere conferiti a discarica ovvero stoccati a magazzino ovvero reinstallati in posizione diversa, tutto quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni dalla Direzione Lavori. Nelle stesse aree, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori l'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta.

La Direzione Lavori ha il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta. Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalità previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa. In caso di necessità la Direzione Lavori si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore. La Direzione Lavori potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di una impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all'Appaltatore.

All'Appaltatore potrà essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione di eventuali opere accessorie; ciò senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazione dei termini contrattuali. Sono comprese nell'offerta la pulizia ordinaria del cantiere, durante tutto il corso dei lavori e la pulizia finale generale del cantiere da effettuarsi prima della consegna di ogni zona ed all'ultimazione dei lavori.

#### **6.28 Analisi e misure dei materiali.**

Nel corso delle attività di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando necessario per l'effettuazione di un controllo, di una verifica del raggiungimento di specifici valori prestazionali, di un'analisi di materiali presenti o da porsi in opera, indicherà quale strumento di misurazione dovrà essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso l'Appaltatore o il professionista a cui l'Appaltatore si rivolgerà per l'esecuzione di tali prove, misurazioni, analisi dovrà:

- fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo benestare;
- fornire evidenze dell'avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell'utilizzo (certificati di taratura, meglio se emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalità utilizzate per la taratura interna e la data in cui è stata effettuata);
- dare evidenza che l'operatore addetto all'uso sia idoneo e abilitato all'uso dello stesso.

Gli oneri, derivanti dall'utilizzo di personale e mezzi, per l'esecuzione di ogni prova, misurazione o analisi richiesta dalla Direzione Lavori al fine della verifica della adeguatezza e rispondenza al progetto delle lavorazioni eseguite o dell'adeguatezza dei materiali presenti o da porsi in opera sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di analisi e catalogazione dei materiali e gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti. Sono a carico dell'Appaltatore le analisi sui materiali

---

provenienti da operazioni di scavo inerenti al presente appalto nonché le analisi sui materiali derivanti da altri cantieri dell'Ente Appaltante prima del loro riutilizzo nell'ambito del presente appalto.

#### **6.29 Disattivazione impianti**

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto dei tempi tecnici necessari alla Stazione Appaltante per la disattivazione degli impianti e per la messa a disposizione di determinati locali.

#### **6.30 Elenco dei lavoratori**

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente e alla Direzione Lavori l'elenco dei lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione delle opere nonché:

- attestazione che il lavoratore è regolarmente assunto e per lo stesso è in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;
- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda l'attività svolta dal lavoratore.

La richiesta-dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'Appaltatore, anche dal lavoratore per il quale è stata presentata. L'Appaltatore dovrà inoltre confermare la regolarità della posizione del lavoratore unendo la documentazione a comprova (estratto del Libro Unico). L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente e alla Direzione Lavori analogo elenco aggiornato ad ogni intervenuta variazione del personale impiegato nell'appalto.

Con riguardo agli adempimenti relativi al personale in subappalto, cottimo o distaccato, trova altresì applicazione l'art. 29.

#### **6.31 Estensione temporale degli obblighi**

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori o, per il progetto in esame, fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

#### **6.32 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti**

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente informata la Committente, anche per il tramite del DL, circa i tempi di avanzamento del cronoprogramma dei lavori, segnalando preventivamente e tempestivamente tutte le eventuali circostanze, anche dipendenti da altri appalti in corso, che possano interferire negativamente sul rispetto delle tempistiche intermedie e finali dell'appalto.

#### **6.33 Norme sopravvenute**

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, senza che l'Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo alcuno.

#### **6.34 Terre e rocce da scavo**

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'art. 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

### **ART. 7 ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI**

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione Lavori; in caso di controversia si procederà nei termini che seguono:

- (i) il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
  - (ii) il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
  - (iii) la decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;
-

- (iv) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

**Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste indicate negli elaborati progettuali e nel capitolato tecnico, nelle normative in esso richiamate ovvero nelle normative vigenti anche se non espressamente richiamate nel progetto.**

Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si prescrive quanto segue:

- in cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei all'impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che prevedano tali requisiti;
- dopo il cosiddetto periodo di coesistenza, i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell'Attestato di Conformità, dovranno essere immediatamente ritirati dal cantiere e non potranno essere in alcun modo installati nell'opera.

Per ogni fornitura dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori entro 15 giorni in anticipo rispetto alla specifica lavorazione di posa in opera tutta la documentazione prevista a norma di legge, oltre all'elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di Fabbricazione (FPC) e le modalità di dichiarazione della marcatura CE (metodo 1,2,3), qualora l'apposizione di tale marchio sia prevista per i prodotti oggetto della fornitura.

**Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.**

**L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.**

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le spese sostenute dall'Ente Appaltante per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all'Appaltatore, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.

In caso di compresenza di più ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore nella protezione dei materiali, restando la Committente estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sarà dovuto all'Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.

#### **ART. 8 CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI**

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di Appalto salvo diversa precisazione dovrà essere sempre assicurata la conformità dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, l'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture.

---

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali e apparecchiature che intende impiegare.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potrà essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.

Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potrà imporre l'immediata sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Quanto sopra non solleva l'Appaltatore dalla totale responsabilità circa la qualità dei materiali forniti e delle opere eseguite, specialmente alla luce del carattere prestazionale delle Norme Tecniche contenuto nel Capitolato, così come non lo esonera dall'effettuare anche su indicazione della Direzione Lavori tutte le prove necessarie a garantire l'esecuzione delle opere secondo la regola d'arte.

**In tutti i casi dove gli aggettivi "equivalente" o "similare" siano indicati nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore dovrà sottoporre i materiali sostitutivi all'approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.**

L'impiego di materiali o procedure non tradizionali sarà subordinato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.

Dovranno essere inoltre svolte tutte le indagini, oltre a quelle già eseguite dai progettisti, che l'Appaltatore ritenesse opportune e che gli competono per legge con l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda la garanzia dell'opera eseguita.

## **ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO**

### **9.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza relativi ai cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori edili/civili).**

Con riferimento agli appalti la cui esecuzione rientra nel campo di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto, il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b) del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 9.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 9.4;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 9.5.

Tale adempimento deve essere assolto:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 48, comma 7, e 45, co. 2, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lett. e), del D.Lgs.
-

- n. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9.6, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Committente gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **9.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni e relativi allegati del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 9.1 oppure agli articoli 9.3 e seguenti.

#### **9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 9.4.

#### **9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Nelle ipotesi di appalto integrato, qualora l'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'art. 5.2 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

L'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

#### **9.5 Piano operativo di sicurezza**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza (per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 che comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'art. 105, co. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano che ha presentato. In ogni caso trova applicazione quanto previsto all'art. 9.1.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 9.3.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008.

#### **9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

---

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, prima di dare inizio ai lavori dovrà a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori. La consistenza, ubicazione, modalità d'uso, ecc. delle cassette di pronto soccorso deve essere relazionata all'attuale normativa vigente. Altrettanto dicasi della eventuale necessità dell'allestimento di una camera di pronto soccorso qualora prevista in relazione alle caratteristiche del cantiere ed alla distanza delle strutture pubbliche di assistenza sanitaria. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà tassativamente ottemperare a tutte le prescrizioni dell'ULSS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia di sicurezza tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare all'osservanza scrupolosa di cui al D.Lgs. 81/2008, sollevando completamente la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Alla redazione del primo verbale di constatazione e di stato di avanzamento l'Appaltatore dovrà produrre in visione tutta la documentazione necessaria a dimostrare che ha tempestivamente provveduto a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dal presente Capitolato e da tutte le vigenti disposizioni di legge. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ed obblighi del datore di lavoro per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni familiari, ferie, festività infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è responsabile verso la Committente dell'osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al successivo art. 29 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. La Committente si riserva, in ogni momento, il diritto di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore sarà responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle opere; egli è inoltre obbligato ad adottare tutte le prevenienze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata in ogni caso, la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori, nonché la Committente, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi. A tale fine l'Appaltatore dovrà esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e l'idoneità delle attrezzature utilizzate in cantiere.

La Direzione Lavori potrà vietare l'accesso ad ogni operaio qualora lo giudichi non rispettoso delle regole di igiene e sicurezza; potrà altresì chiedere l'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi

#### 9.7 Documentazione

Indipendentemente dagli obblighi imposti dai regolamenti vigenti in materia per quanto riguarda le funzioni dell'ispettorato del Lavoro, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, su espressa richiesta, tutti i documenti utili a verificare che i compensi degli operai non siano inferiori ai minimi sindacali. La Direzione Lavori potrà assistere al pagamento. Qualora la Direzione Lavori accertasse ritardi o irregolarità nel pagamento delle retribuzioni, l'Appaltatore sarà intimato a regolarizzare e/o effettuare entro 24 (ventiquattro) ore i pagamenti ritardati; ove egli non provveda la Committente si riserva il diritto di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate a mezzo delle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti cautelari che fossero già stati concessi a favore di altri creditori.

### **ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore, l'Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

**Pertanto viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.**

---



Per specifiche esigenze valutate all'atto esecutivo dal D.LL. e dal R.U.P. o imposte per la sicurezza dell'area dal CSE, dovranno essere eseguite in orario notturno /o festivo. I relativi oneri, come più sopra evidenziato rientrano nell'importo di contratto a carico dell'Appaltatore, che nulla potrà quindi chiedere alla S.A. in tal senso.

#### **ART. 11 GUARDIANIA**

L'Appaltatore è responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà della Committente in consegna all'Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all'emissione del certificato di collaudo da parte della Committente, salvo quanto previsto dall'art. 39 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Egli è responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce necessarie presso la Pubblica Autorità.

Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione è da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovrà tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche, l'accesso di persone estranee e di veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore, emetterà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art.22 della Legge 13/9/1982 n.646, sarà valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L'Appaltatore dovrà impedire l'accesso in cantiere delle persone non autorizzate.

#### **ART. 12 CONCESSIONE DI PUBBLICITÀ**

Si stabilisce l'esclusività della Committente per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie.

#### **ART. 13 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE**

L'Assuntore dei lavori dovrà assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile l'allacciamento alle reti e sempre che non ostino impedimenti tecnici o amministrativi, l'Ente Appaltante può fornire a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

L'Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

---



## **ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **14.1 Garanzia definitiva**

La garanzia definitiva dovrà essere costituita secondo quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia sarà presentata alla stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni, del rimborso di somme che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione dei servizi appaltati.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito. Le somme garantite dovranno essere versate, come richieste dalla Committente, anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima. In caso di escussione parziale, l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro 15 giorni.

Il garante dovrà rinunciare ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo di cui sopra non è automatico e richiede il benestare del Committente.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni stabilite in contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

### **14.2 Assicurazioni**

L'Appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà aver stipulato a favore della Committente, con oneri tutti a proprio carico, le sotto elencate polizze, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo gli schemi, e le annesse schede tecniche di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, integrate come sotto indicato, dandone copia autentica all'Ente Appaltante assumendosi, comunque, ogni responsabilità, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo:

#### ***14.2.a Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi***

**Sezione A:** la polizza dovrà assicurare in Partita I le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito dall'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione e in Partita 2 l'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti sul luogo e nelle immediate vicinanze del luogo dei lavori nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione). Partita 3: per demolizioni e sgomberi in valore della polizza di assicurazione deve coprire un importo minimo di € 150.000,00.

**Sezione B:** la polizza dovrà tenere indenne la Committente contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque causa provocati in relazione all'esecuzione del presente Appalto dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro.

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

---

- l'Ente Appaltante, l'Amministrazione concedente ed i loro dipendenti;
- gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed i loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'Impresa ed i loro dipendenti;
- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

**La polizza di cui sopra dovrà prevedere l'estensione della validità per il periodo di garanzia di manutenzione per due anni che decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione.**

#### **14.3 Regole comuni sulle assicurazioni**

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere presentate prima della stipula del contratto e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Imprese, le polizze di cui sopra dovranno prevedere la clausola sulla solidarietà verso tutti i membri dell'Associazione.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle sopra elencate polizze di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dell'Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni assicurative.

Le polizze sopra indicate dovranno essere stipulate con compagnia di primaria importanza. La compagnia assicurativa e le assicurazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Ente Appaltante.

Resta inteso che l'APPALTATORE dovrà verificare a sua volta le coperture della Società di cui si dovesse avvalere nell'esecuzione dei lavori e si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla S.A. di ogni eventuale danno a persone e/o cose dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA**

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto appresso specificato.

#### **15.1 Denuncia della variazione del rischio**

Denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

#### **15.2 Denuncia sinistro**

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente, rimettendo a questo, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

#### **15.3 Spese per la valutazione dei danni**

Pagare tutte le parcelle e spese dei professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti, eventualmente non coperti da assicurazione, ed ogni eventuale spesa, da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

#### **15.4 Imposte ed altri carichi**

Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabili in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

#### **15.5 Aumento dell'importo dei lavori**

Pagare il supplemento al premio del caso di aumento dell'importo dei lavori.

#### **15.6 Reintegro della somma assicurata**

Corrispondere il premio richiesto dalla Committente nel caso di reintegro della somma assicurata. In difetto vi provvederà l'Ente Appaltante e senza necessità di messa in mora, tratterà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani dell'Ente Appaltante.

#### **15.7 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose**

Risarcire l'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

#### **15.8 Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze**

L'Appaltatore in relazione alle condizioni generali di polizza ed ai sensi dell'art.1910 C.C. dichiara che la polizza, di cui all'art. 15, è l'unica operante nei riguardi del presente Appalto e di avere, pertanto, sospeso altra o altre assicurazioni contro i rischi sui lavori oggetto del presente Appalto.

#### **15.9 Facoltà di accordo e nomina dei periti**

In caso di sinistro la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Committente.

### **ART. 16 ORDINE DEI LAVORI**

L'Appaltatore svilupperà i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

Le lavorazioni si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato nel Programma dei Lavori allegato al contratto, così come sviluppato in forma esecutiva dall'Appaltatore medesimo e approvato dalla Direzione Lavori ai sensi del successivo Art. 17 .

Tuttavia l'Appaltatore riconosce e accetta sin d'ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori, la Direzione Lavori sulla base dell'esistenza di specifici presupposti tecnici e/o operativi oggettivi, non di mera discrezionalità ma di discrezionalità tecnica ovvero in relazione a specifiche esigenze operative o di sicurezza, potrà richiedere di variare l'ordine dei lavori, senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera.

La Direzione Lavori avrà pertanto la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma dei Lavori.

Nell'impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permetterà all'Appaltatore di avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la pianificazione economica prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non superiore ad 1/20 dell'importo contrattuale.

In sede di aggiornamento del Programma dei Lavori, di cui al successivo Art. 17 l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con eventuali opere in contestuale esecuzione, o a causa di impreviste difficoltà tecniche ovvero a causa di inderogabili esigenze riconducibili all'operatività o sicurezza stradale.

I provvedimenti della Direzione Lavori saranno, comunque, ispirati al fine della buona e puntuale esecuzione dell'opera e ad una consapevole collaborazione tra Ente Appaltante ed Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.

### **ART. 17 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

#### **17.1 Cronoprogramma di progetto**

Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata complessiva dell'appalto.

---

## 17.2 Programma dei Lavori

L'Appaltatore dovrà predisporre e presentare contestualmente al P.O.S. il Programma dei Lavori da lui elaborato sulla base e nel rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed evidenzierà nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree completate. Tale Programma dei Lavori dovrà essere concordato e approvato dalla Direzione Lavori prima di essere allegato al contratto e dovrà altresì contenere le tappe intermedie (Milestones) richieste dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.

## 17.3 Programma Esecutivo dei Lavori

Nel corso dei lavori l'Appaltatore dovrà mantenere aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, il Programma Lavori in base all'effettivo andamento degli stessi concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche all'ordine delle lavorazioni che si rendano necessarie pur sempre nel rispetto dei tempi contrattuali. Tale programma aggiornato denominato Programma Esecutivo dei Lavori dovrà essere consegnato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori in formato cartaceo ed elettronico Microsoft Project ad ogni aggiornamento concordato e al termine dei lavori dovrà rappresentare l'effettivo andamento degli stessi. In caso di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto a pagare una penale pari ad € 300,00 per giorno di ritardo. Qualora l'importo del contratto sia inferiore ad € 1.000.000,00 l'importo della penale è ridotto ad € 50,00 per giorno di ritardo.

Se richiesto dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà collegare al programma esecutivo il relativo Programma Economico della commessa associando alle lavorazioni i relativi valori economici secondo le modalità previste dal software Project e generando in occasione ad ogni aggiornamento la curva della produzione realizzata e prevista e la conseguente previsione temporale del raggiungimento dell'importo minimo di SAL.

## 17.4 Approvazioni del Programma dei Lavori

Eventuali variazioni del Programma dei Lavori, devono essere espressamente approvate dal D.LL. entro 15 gg. dalla consegna formale del nuovo Programma dei Lavori proposto (anche esecutivo); la mancata esplicita approvazione del D.LL. si deve intendere come rifiuto delle variazioni proposte. Variazioni del Programma dei Lavori che comportino una variazione della durata complessiva dell'appalto potranno essere approvate solo dalla Committente.

## 17.5 Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all'Art. 17.2 e aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'Art. 17.3, dovrà evidenziare le eventuali consegne preventive degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione e sarà concordato e approvato dalla Direzione Lavori.

Sarà effettuata una verifica almeno quindicinale dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione.

Per ciascun elaborato, oltre al numero e la descrizione, sono richiesti: la data effettiva, gli scostamenti in giorni, la data di approvazione, ecc., per consentire il controllo della produzione e la compatibilità con le previsioni di messa in opera dichiarate dall'Impresa.

## 17.6 Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all'Art. 17.2, aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'Art. 17.3, e coerente con il Programma di Elaborati Costruttivi, sarà prodotto e verificato a scadenza quindicinale.

Dovrà contenere le principali voci di approvvigionamenti, la data prevista dell'ordine di acquisto, i tempi di consegna e la data preventivata di arrivo in cantiere della merce.

In riferimento ai subappalti, l'Appaltatore dovrà indicare in tale Programma, coerentemente con i tempi di esecuzione dei lavori riportati nel Programma Lavori e con i tempi previsti all'art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 per il rilascio delle relative autorizzazioni, la data ultima prevista per l'inoltro delle richieste di autorizzazione ai subappalti complete di tutta la documentazione indicata al successivo Art. 29, al fine di evitare ritardi dell'inizio delle relative lavorazioni.

## 17.7 Rispetto del Programma dei Lavori

Il Programma dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'Appaltatore il quale rispetterà, comunque, i termini di avanzamento in esso segnalati, mentre non vincolerà la Stazione Appaltante, la quale potrà ordinarne modifiche in corso di attuazione per comprovate esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle particolari difficoltà del lavoro. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Nella formulazione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà tener conto che potranno essere chiesti interventi, di limitata entità, su alcuni siti adiacenti al cantiere specifico, rimanendo dell'ambito dell'importo dell'appalto, senza che ciò costituisca diritto di alcun compenso accessorio.

**La Direzione Lavori ha facoltà di non approvare i S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) per i periodi durante i quali l'Impresa non ha rispettato tutti o parte degli adempimenti previsti dal presente articolo.**

## **ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI**

### **18.1 Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori avverrà non oltre 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto seguendo le seguenti modalità:

- a) Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
- b) Il direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
- c) In caso di consegna dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
- d) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
- e) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore
- f) Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia.
- g) Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 18.3. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 18.3.
- h) La facoltà della Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma che precede qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi g) e h). Non oltre il 5° (quinto) giorno dalla data di consegna parziale dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
- predisporre l'arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale;
- richiedere tutti i premissi di accesso necessari per il personale e i mezzi d'opera che intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori.

E' facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e acquisito il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 17.3 indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

## **18.2 Consegna delle aree di lavoro**

La consegna delle aree di lavoro avverrà in **un'unica fase** come indicato negli elaborati progettuali.

## **ART. 19 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE**

### **19.1 Sospensione e ripresa dei lavori**

Con le formalità e per le cause di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori disporrà, con apposito processo verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, la sospensione dei lavori e, constatato che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata ne ordinerà la ripresa. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento.

Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza della Committente.

Inoltre, nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione.

Analogamente si dovrà procedere per la ripresa dei lavori.

La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, sia quelli di cui all'art. 6 del presente Capitolato, saranno a completo carico dell'Appaltatore, il quale non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.

Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore è tenuto a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.

Non sono ammesse sospensione dei lavori dipendenti da:

- ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
- carenza di personale;
- scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.

### **19.2 Proroghe**

Ove a norma dell'art. 107, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 possa darsi luogo a richiesta di proroga, l'Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

## **ART. 20 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDI**

### **20.1 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare finito l'intero lavoro in ogni sua parte è stabilito in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del primo verbale di consegna.

Il tempo utile è comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole.

I lavori avranno inizio non appena ne verrà data consegna con regolare verbale e poi proseguiranno con la massima alacrità e senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.

Potrà essere prevista e richiesta la presa in consegna anticipata delle aree ultimate o di parti di esse, nei modi previsti da:

- art. 230 del D.P.R. 207/2010;

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo.

---

Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, che dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore e visto dal Responsabile del Procedimento.

## **20.2 Penali per ritardi**

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 20.1, a carico dell'Appaltatore verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Detta penale verrà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini importi per penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, la Committente promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà applicato anche su dette rate di acconto.

La Committente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. La Committente potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto dell'Ente Appaltante, ad altri lavori o forniture.

## **ART. 21 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO**

### **21.1 Anticipazioni**

L'Appaltatore può richiedere un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo del contratto.

L'anticipazione viene erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP e la presentazione della garanzia che segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso durante l'esecuzione dei lavori. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso all'ultimazione dei lavori, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 3;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da primaria impresa di assicurazione, previa accettazione da parte della Committente della società assicuratrice, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;



La fideiussione di cui al comma che precede è escussa dalla Committente in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

#### **21.2 Pagamenti in acconto**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto sull'importo totale dell'appalto, quando la contabilizzazione dei lavori, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta., comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunga la cifra di **euro 100.000,00 (Euro centomila/00)**. E' da intendersi che per le lavorazioni a corpo, in assenza di contestazioni o penali, verrà riconosciuto un avanzamento percentuale calcolato dalla D.L. sulla base del lavoro parziale effettivamente svolto rispetto al totale.

Gli stati di avanzamento saranno emessi con le modalità stabilite dall'art.194 del Regolamento dei LL.PP. e dall'art.28 del Capitolato Generale.

Quando, per motivi indipendenti dall'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, è facoltà della D.L. rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto raggiunto.

L'emissione dei Certificati dei pagamenti in acconto è regolato dall'Art. 113 – bis “Termini per l'emissione dei Certificati di pagamento relativi agli acconti” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le lavorazioni a corpo saranno contabilizzate in base alle aliquote percentuali di cui all' Art. 2 .

Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Sugli importi degli stati di avanzamento la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Non sono previste contabilizzazioni sui materiali a piè d'opera.

Lo Stato di Avanzamento dei lavori dovrà essere redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dall'accertato raggiungimento degli importi di cui sopra.

Il Certificato di Pagamento dovrà essere rilasciato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di maturazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori. Nel certificato di pagamento saranno dedotte le seguenti somme:

- i. ritenute di garanzia di cui all'art. 30, co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- ii. importi dovuti agli enti previdenziali risultanti dal DURC dell'appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell'art. 30, co. 5;
- iii. importi dovuti al personale dell'appaltatore e del subappaltatore;
- iv. Le somme trattenute a seguito della mancata presentazione delle fatture quietanzate riferite al SAL precedente nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto dei Subappaltatori.

L'emissione del certificato di pagamento sarà comunque subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- i. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.R.R: 445/2000 dal legale rappresentante dell'appaltatore e del subappaltatore di aver corrisposto tutte le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente.
- ii. Qualora via sia il pagamento diretto al subappaltatore, l'appaltatore dovrà indicare le somme da corrispondere ai singoli subappaltatori.

Le fatture potranno essere ammesse solo dopo il perfezionamento del relativo certificato di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo della fattura.

La mancata trasmissione di completa documentazione prevista dal presente Capitolato legittima la Committente a sospendere i pagamenti senza che l'Appaltatore abbia diritto al pagamento di interessi di qualsiasi natura o di indennizzo o risarcimento.

Il rilascio dei certificati di pagamento in acconto e della rata di saldo, da parte dell'Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, sono subordinati:

---



- a) alla verifica di regolarità da parte dell'Ente Aggiudicatore del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati. Nell'ipotesi in cui siano accertate irregolarità retributive e/o contributive relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori, la Committente procederà ai sensi dell'art. 30, co. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, anche mediante incameramento della cauzione definitiva;
- b) all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori come indicato al successivo Art. 29.3. In caso di mancata presentazione delle fatture quietanzate, la Committente procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente e a pagare direttamente il subappaltatore.
- c) Assenza di eventuali pignoramenti di terzi nei confronti dell'Appaltatore. Qualora quest'ultimo abbia subito pignoramenti, la Committente procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo pignorato;
- d) Assenza di qualsiasi tipo di ordine di tribunale o derivante da procedure giudiziali, esecutive o concorsuali o comunque a cui la stazione appaltante non può esimersi dall'adempiere.

Il pagamento delle opere non comporta l'incondizionata accettazione delle stesse che dovranno essere comunque sottoposte a verifica ai fini dell'emissione del certificato di collaudo.

Si ricorda infine che

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

#### **21.3 Pagamenti in caso di controversie tra Appaltatore e Subappaltatori.**

Laddove insorga una controversia tra Appaltatore e Subappaltatore in relazione alla correttezza dell'adempimento del subappaltatore e detta controversia impedisca la presentazione delle fatture quietanzate oppure impedisca il pagamento a favore del Subappaltatore nelle ipotesi di cui all'art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, la Committente verserà il corrispettivo dovuto al Subappaltatore su apposito conto dedicato; le somme saranno svincolate e versate all'esito e sulla base della definizione della controversia, senza aggravio di interessi o more per la Committente.

#### **21.4 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto d'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il contratto d'appalto dovrà considerarsi risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dovrà consegnare originale o copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000 di tali contratti alla Committente.

#### **21.5 Cessioni di credito**

E' vietata all'Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dall'Ente Appaltante.

Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; la bozza dell'atto deve essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del Responsabile Unico del Procedimento. Non sono possibili cessioni di credito dell'intero contratto.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### **21.6 Invariabilità dei prezzi**

L'importo complessivo dei lavori a corpo e degli oneri di sicurezza saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini utili per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate dalla Committente.

---

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

A tale scopo l'elenco degli articoli con l'indicazione delle quantità è puramente indicativa e viene allegato al solo scopo di determinare gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, si applica l'art. 5.2 del presente Capitolato.

#### **21.7 Valutazione dei compensi**

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i rispettivi prezzi di Appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara che tutti gli oneri diretti e indiretti, come espressamente previsto posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore, dalle leggi regolamenti, decreti e norme di cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso o eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

### **ART. 22 CONTO FINALE DEI LAVORI SALDO - CERTIFICATO DI COLLAUDO**

#### **22.1 Conto Finale**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **22.2 Certificato di Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione**

1. Per il progetto in esame il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori a norma dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.
  2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
-

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

#### **ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI**

Per tutto quanto non previsto dal contratto e dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al rapporto:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile e per quanto tuttora in vigore;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed abrogazioni;
- D.M. 22-01-2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81.

La sottoscrizione del contratto e da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e decreti suddetti e di incondizionata loro accettazione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Veneto, e dagli Enti Territoriali ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all'applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell'appalto.

Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell'Assuntore.

#### **ART. 24 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO**

L'onere della conservazione e della manutenzione sussisterà anche per quelle opere che fossero comunque consegnate anticipatamente.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il rilascio del certificato di collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle forniture e delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento dell'Ente Appaltante, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

#### **ART. 25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:

- 1) l'offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'Appaltatore aggiudicatario;
  - 2) L'Elenco Prezzi Unitari
  - 3) Il Computo Metrico Estimativo;
  - 4) il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - 5) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
  - 6) il programma lavori di contratto;
  - 7) il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
-

- 8) il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 9) le polizze di garanzia di cui agli artt. 14 e 22.

#### **ART. 26 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI**

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta dell'Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso di disegni con scale diverse sarà ritenuta valida l'indicazione riportata nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- 1) Contratto;
- 2) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) la Lista delle categorie di lavoro e forniture;
- 4) i disegni esecutivi di progetto.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

#### **ART. 27 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Occorrendo lavori non previsti dal presente Capitolato l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato.

#### **ART. 28 LAVORI IN ECONOMIA**

Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera è quello vigente individuato dal prezziario della Regione Veneto in revisione corrente, si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore di lavoro effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, e non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore d'impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore dei Lavori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

#### **ART. 29 SUBAPPALTO – COTTIMO**

##### **29.1 Limiti di ammissibilità**

Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.

L'Appaltatore dovrà presentare, in sede di gara, una dichiarazione relativa a:

- (i) lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo
  - (ii) la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi (se previsto dal Bando)
-

In assenza di tale dichiarazione o in presenza di dichiarazioni non conformi a quanto previsto dall'art. 105, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire direttamente i lavori.

L'Appaltatore non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo lavori diversi da quelli indicati nella dichiarazione che verrà presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

## 29.2 Domande di autorizzazione

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente un prospetto contenente l'elenco dei Subappaltatori per i quali verrà presentata richiesta di autorizzazione al subappalto, in modo da consentire alla Committente di anticipare le verifiche di idoneità.

Per ogni subappalto o cottimo l'Appaltatore dovrà inoltrare alla Committente specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dalla Committente e concernente, a mero titolo esemplificativo:

- a) Certificato della C.C.I.A.A. (non semplice visura)– Registro delle imprese attestante che negli ultimi cinque anni non si sono verificate procedure concorsuali ovvero l'impresa non è in stato di liquidazione, di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione e, per le imprese di costruzioni, integrato con l'indicazione dei direttori tecnici (ove presenti) in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa; in caso di difficoltà al rilascio del certificato con la sopracitata dicitura sarà possibile presentare, unitamente ad un normale certificato della c.c.i.a.a. che resta essenziale, un estratto della visura ordinaria, denominato "SCIOGLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI, CANCELLAZIONE";
- b) Indicazione dell'Agenzia delle Entrate di riferimento e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la verifica d'ufficio dei carichi pendenti;
- c) Per imprese con più di 15 dipendenti indicazione della Direzione Provinciale e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la verifica d'ufficio della regolarità in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, tale dichiarazione dovrà indicare anche eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata dai seguenti soggetti:
  - titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
  - soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione e/o vigilanza; procuratori della società muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 24/2013, l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio persona fisica titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale;

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta anche da eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito/ richiesta di subappalto. Qualora a carico di uno di tali soggetti, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di cui all'articolo 80 c.1 del D.Lgs 50/2016, l'impresa dovrà produrre la documentazione con la quale dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Con specifico riferimento ai soggetti cessati dalla carica, per i quali l'impresa non sia in grado di produrre la dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi, e' consentito al legale rappresentante dell'impresa produrre la dichiarazione sostitutiva secondo il modello predisposto dalla Committente;
- e) Dichiarazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
- f) dichiarazione a firma del legale rappresentante in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 11/05/1991 N. 187;
- g) per subappalti:
  - di importo > 150.000,00: copia autenticata dell'attestazione SOA in corso di validità;
  - di importo < 150.000,00: ove l'impresa non fosse in possesso dell'attestato SOA, dovrà produrre copia autenticata della documentazione prescritta dall'art. 90 del DPR n. 207/2010:
    - a) CONTRATTI E RELATIVE FATTURE attestanti l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- b) BILANCI attestanti che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto;
- c) documentazione attestante l'adeguata attrezzatura tecnica (ELENCO ATTREZZATURE)
- h) contratto di subappalto sottoscritto da entrambe le parti che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il subcontratto dovrà contenere:
  - (i) la clausola che sospende l'efficacia del subcontratto all'autorizzazione della Committente;
  - (ii) la clausola di tracciabilità dei pagamenti tramite bonifico;
  - (iii) la documentazione tecnica, amministrativa e grafica che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - (iv) l'indicazione che l'impresa aggiudicataria ha applicato, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; qualora ciò fosse di non agevole riscontro da parte della Committente, l'impresa potrà allegare a comprova di quanto sopra, apposita dichiarazione del legale rappresentante che sottoscrive il contratto, autenticata e motivata con specifico riferimento alle lavorazioni per le quali ricorre tale difficoltà, corredata con apposita dicitura di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
  - (v) Qualora la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, l'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante entro 20 giorni le fatture quietanzate a comprova del pagamento effettuato.
  - (vi) Stralcio del computo metrico dove vengono elencate le voci delle opere che il subappaltatore andrà a realizzare.
- i) solo per subappalti di importo superiore 150.000,00 €:
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, come da modello, ai fini della richiesta di informazione antimafia (tale dichiarazione va prodotta per tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
  - ✓ autodichiarazione del certificato camerale come da modello della Committente;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'indicazione dei familiari conviventi come da modello della Committente;
- j) dichiarazione contenente l'indicazione:
  - a) dei conti correnti bancari dedicati dell'APPALTATORE presso i quali la COMMITTENTE effettuerà i pagamenti relativi al presente appalto
  - b) delle persone delegate a operare su tali conti correnti;
- k) dichiarazione verifica idoneità tecnico professionale
- l) dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce per i lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- m) dichiarazione articolo 14 del DLgs 81/2008;
- n) POS con allegati;
- o) DVR (con firme sul cartiglio ed individuazioni e firme dei seguenti soggetti: Datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS);
- p) Elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto (prego da aggiornare nel corso dei lavori in caso di sostituzione/variazioni del personale);
- q) Dichiarazione che solleva la committente.

N.B. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dalla Committente.

Si ricorda altresì che la lista della documentazione da presentare è meramente indicativa e può essere modificata dalla Committente in relazione ad aggiornamenti normativi, di prassi, o comunque che si rendano necessari per agevolare e/o accelerare l'iter autorizzativo. Rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti attestati dalla suddetta documentazione e all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge.

Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

La Committente si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale richiesti per la qualificazione, in conformità alla normativa vigente. Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, e prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà:

- trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- depositare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni, copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ove già non effettuato tale deposito nella fase precedente e trasmetterne altresì altra copia al direttore dei lavori nel medesimo termine;
- trasmettere alla Committente il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dalla vigente normativa in materia;
- esporre nei cartelli all'esterno del cantiere il nominativo del subappaltatore nonché i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese.

### **29.3 Pagamenti**

Qualora non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore, l'Appaltatore dovrà trasmettere prima dell'emissione del certificato di pagamento del SAL successivo copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, e copia della contabilità dei lavori relativa al subappaltatore, al fine di verificare la corrispondenza dell'ammontare dei lavori eseguiti da quest'ultimo con i pagamenti ricevuti dall'Appaltatore.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine predetto, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 e co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21.2 del presente Capitolato, e procederà al pagamento diretto al subappaltatore secondo l'importo del subappalto autorizzato

Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, la Committente non corrisponderà i pagamenti direttamente ai subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, co. 13, d.Lgs. 50/2016.

### **29.4 Subappalto a cascata**

L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

### **29.5 Altri subcontratti**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto attraverso la presentazione della documentazione che verrà indicata dalla Committente e concernente, a mero titolo esemplificativo:

- a) Richiesta di subaffidamento, con indicazione di IMPORTO/DURATA/INDICAZIONE CHE L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA E' INFERIORE AL 50% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO);
  - b) certificato della C.C.I.A.A. – Registro delle imprese attestante che negli ultimi cinque anni non si sono verificate procedure concorsuali ovvero l'impresa non è in stato di liquidazione, di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione e, per le imprese di costruzioni, integrato con l'indicazione dei direttori tecnici (ove presenti) in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa; (in corso di validità);
  - c) DURC (in corso di validità);
  - d) POS/DUVRI;
  - e) contratto di subaffidamento debitamente sottoscritto da entrambe le parti che dovrà contenere:
    - i) l'indicazione che l'attività è un nolo a caldo o fornitura con posa in opera;
    - ii) l'indicazione che per tale attività la manodopera è inferiore al 50%;
    - iii) l'importo del subcontratto che dovrà essere uguale all'importo della comunicazione dell'Appaltatore;
    - iv) la durata
    - v) la clausola di tracciabilità dei pagamenti tramite bonifico bancario (v Legge 136/2010);
  - f) dichiarazione contenente l'indicazione: a) dei conti correnti bancari dedicati dell'APPALTATORE presso i quali la COMMITTENTE effettuerà i pagamenti relativi al presente appalto; b) delle persone delegate a operare su tali conti correnti;
  - g) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo. (vedi allegato XVII del D.Lgs 9 aprile 2008, n 81;
- solo per subaffidamenti di importo superiore 150.000,00 €:
-



- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ai fini della richiesta di informazione antimafia (tale dichiarazione va prodotta per tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
- autodichiarazione del certificato camerale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'indicazione dei familiari conviventi.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dalla Committente.

Si ricorda altresì che la lista della documentazione da presentare è meramente indicativa e può essere modificata dalla Committente in relazione ad aggiornamenti normativi, di prassi, o comunque che si rendano necessari per agevolare e/o accelerare l'iter autorizzativo.

#### **29.6 Lavoratori autonomi e imprese individuali**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 3, D.Lgs. 50/2016 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi.

L'affidamento di attività ad imprese individuali è considerato un subappalto.

#### **29.7 Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'Appaltatore rimane nei confronti della Committente unico responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dai subappaltatori e cottimisti e da terzi fornitori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed altresì alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003. In particolare l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, per ciascun lavoratore, una specifica richiesta della ditta subappaltatrice redatta su carta intestata della stessa ditta, che dovrà contenere:

- attestazione che il lavoratore è regolarmente assunto e per lo stesso è in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;
- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda l'attività svolta dal lavoratore.

Tale richiesta-dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal subappaltatore, anche dal lavoratore per il quale è stata presentata.

L'Appaltatore a sua volta, dovrà confermare la regolarità della posizione del lavoratore nella lettera di trasmissione alla Direzione Lavori unendo la documentazione a comprova.

La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti, revoca dell'autorizzazione) nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- mancata consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto alla Committente e alla Direzione Lavori entro i termini di legge;
- mancata consegna del piano di sicurezza predisposto dal subappaltatore, almeno 3 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- mancato coordinamento dei piani di sicurezza dei subappaltatori tra loro e con il piano redatto dall'Appaltatore.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà curare l'adeguamento dei piani di sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

#### **29.8 Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **29.9 Obblighi per il personale distaccato.**

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere temporaneamente dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

---



50/2016La Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

#### **29.10 Subappalto non autorizzato**

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **29.11 Normativa antimafia**

Fatte salve le disposizioni normative in materia di antimafia, si evidenzia che le imprese che andranno ad eseguire le attività sotto elencate, individuate dall'art. 53 della L. n. 190/2012, devono essere obbligatoriamente iscritte alla White List della Prefettura competente:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

#### **ART. 30 RISERVE**

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal DPR n. 207/2010.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art.190 del D.P.R. n. 207/2010 si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

#### **ART. 31 ORDINI DI SERVIZIO**

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all'Appaltatore a mezzo di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia di cui una dovrà essere restituita dall'Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori trasmetterà all'Appaltatore ordini di servizio per:

- indicazioni in merito ai requisiti che il progetto esecutivo dovrà soddisfare;
- demolizione o correzione di opere non realizzate in conformità a quanto specificato nei documenti contrattuali;
- allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
- provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;
- provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione, ecc.

Qualora l'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla data di trasmissione dell'ordine; l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire tempestivamente le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio.

### **ART. 32 LAVORI URGENTI**

In caso di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o telefonicamente.

Sarà cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'ordine verbale, anche l'ordine di servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno contabilizzati.

### **ART. 33 NORME DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, alle condizioni e alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d'arte facendo riferimento a tutte le norme di legge e amministrative vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilità, inossidabilità, ecc.).

L'Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell'Appaltatore.

### **ART. 34 OPERE NON CONFORMI**

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, può essere deciso alternativamente che:

- l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti.
- Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.

### **ART. 35 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI**

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le attrezzature che riterrà più idonee per l'esecuzione delle opere assegnategli.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all'interno dei documenti contrattuali.

### **ART. 36 VERIFICHE - ISPEZIONI**

L'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ogni verifica in corso d'opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della

conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

## **ART. 37 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

### **37.1 Disposizioni generali**

I lavori saranno valutati con i prezzi esposti in contratto e che devono ritenersi verificati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta deve tener conto di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo a cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria, qualificata e comune, ogni carico, trasporto carico e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto tutti gli oneri e gli obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

### **37.2 Valutazione dei lavori a corpo**

La contabilizzazione dei lavori A CORPO è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella al precedente ART. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Il compenso per le opere provvisorie è remunerativo di ogni eventuale maggior onere ed incombenza senza che all'Appaltatore sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la loro esecuzione tenuto conto, peraltro, che tali opere sono state valutate e compensate "a corpo" da parte del progettista.

L'importo forfetario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti così come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate.

Detto importo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali per quanto concerne i lavori che verranno affidati "a forfait" si intenderanno valide le condizioni più vantaggiose per la Committente e dovranno, inoltre, intendersi incluse nel prezzo offerto tutte le assistenze murarie ed ogni ulteriore onere necessario alla perfetta esecuzione dell'opera.

### **37.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti**

Eventuali varianti al progetto ordinate in corso d'opera verranno valutate utilizzando i prezzi unitari offerti in gara d'appalto. E' fatto salvo l'Art. 27 del presente Capitolato.

### **37.4 Valutazione dei lavori a misura**

La contabilizzazione delle opere A MISURA verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara d'appalto.

La misura e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

### **37.5 Valutazione di eventuali lavori in economia**

Si applica l'Art. 28 del presente Capitolato.

## **ART. 38 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di danni alle opere per cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito illustrata:

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, mediante raccomandata A/R o PEC.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

## **ART. 39 USO ANTICIPATO DELLE OPERE**

È facoltà del Committente di utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

Per l'uso anticipato verrà redatto un verbale di constatazione tecnica, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, con allegati gli elaborati (as built) relativi alla parte interessata, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte dell'Ente Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Lavori.

Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per l'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Committente e la Direzione Lavori.

La consegna anticipata delle opere dovrà avvenire unicamente a mani della Direzione Lavori.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

## **ART. 40 SCIoglimento, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

### **40.1 Scioglimento del contratto per volontà della Committente**

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Committente sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 10 giorni.

### **40.2 Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore - esecuzione d'ufficio**

In tutti quei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

Il medesimo diritto avrà la Committente:

- a) accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nell'Accordo, quando il valore complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto
- b) utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;
- c) in caso di ritardo, rispetto al Programma Lavori compilato, dell'Appaltatore nell'esecuzione della progettazione esecutiva e/o dei lavori tale da compromettere i termini contrattuali, previa diffida ad adempiere, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite dalla Committente entro un termine non inferiore a 15 gg. o entro il diverso tempo stabilito di volta in volta da quest'ultima;
- d) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) quanto vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente Capitolato;
- f) quando l'Appaltatore non si attiene al programma lavori compilato;
- g) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- h) cessazione del Contratto;
- i) quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda/interrompa l'esecuzione dei lavori senza l'autorizzazione della Committente;
- j) in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal Contratto d'Appalto;

### **40.3 Risoluzione in caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell'Appaltatore.**

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale, o dei suoi dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

La risoluzione di cui al comma precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

### **40.4 Risoluzione a seguito di provvedimenti antimafia**

Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

### **40.5 Regole comuni per le ipotesi di scioglimento del contratto**

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare eventualmente soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente le eventuali aree oggetto della Fornitura nello stato in cui si trovano.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

#### **40.6 Altre ipotesi di recesso da parte della Committente**

La Committente può recedere altresì nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. variazione o modifica dell'Appaltatore a seguito della quale la Committente ritenesse venuti meno i requisiti di affidabilità esistenti al momento della conclusione del Contratto;
- b. sopravvenuta mancanza, in capo all'Appaltatore, di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori.

Nelle ipotesi di cui sopra, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

### **ART. 41 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN REGIME DI QUALITÀ**

#### **41.1 Elaborati progettuali**

L'Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto esecutivo fornito, provvederà:

- alla denuncia delle opere strutturali allo sportello unico per l'edilizia del Comune, se necessario;
- all'elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e cataloghi così come di seguito descritto;
- alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;
- all'elaborazione e consegna alla Committente, nei tempi e con le modalità descritte nel seguito, del Progetto dell'eseguito relativo a tutti i lavori eseguiti (architettonici, strutturali e impiantistici), cioè riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti nell'appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e d'uso corrente, nonché corredato da tutte le schede tecniche d'uso e manutenzione dei materiali e impianti installati nell'ambito dell'appalto.

-

### **ART. 42 GARANZIE**

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli art. 1667-1668-1669 C.C.

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore a 2 (due) anni dalla data in cui il collaudo è divenuto definitivo.

Laddove nei documenti contrattuali siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.

Durante tali periodi l'Appaltatore risponderà di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi dall'esecuzione non corretta, anche se non rilevato né rilevabile in sede di emissione del certificato di collaudo delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con sollecitudine, e comunque non oltre il 10° (decimo) giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito.

In difetto di ciò, l'Appaltatore si assumerà i rischi e le spese relative ai lavori eseguiti dalla Committente in sua vece.

### **ART. 43 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE**

L'Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente da un Rappresentante che, previa approvazione della Committente anche a seguito dei necessari accertamenti relativi alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, sarà investito di ogni potere per impegnare l'Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, in quanto di sua competenza, anche le responsabilità previste per l'Appaltatore.

Detto Rappresentante dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con la Committente e la Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare un proprio Direttore Tecnico e un Direttore di cantiere i cui nominativi dovranno essere comunicati, per l'approvazione, alla Committente ed alla Direzione Lavori prima dell'apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantiere comporterà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 C.C. e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 55/90 e TU 81/2008, in modo che la Committente e il Direttore dei Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.

---

Il Direttore di Cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prenderà eventuali disposizioni inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione, la verifica della contabilità.

E' facoltà della Committente e/o del Direttore dei Lavori chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere o l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di negligenza o indisciplina.

A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire.

#### **ART. 44 ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell'art. 205, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Resta fermo che le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

#### **ART. 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie in merito alla validità, all'interpretazione e all'applicazione del contratto e del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Padova

#### **ART. 46 MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI – AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA – CESSIONE D'ATTIVITÀ**

Ferma restando l'incedibilità del presente appalto, si precisa che:

- (i) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d'azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

l'operazione sia stata notificata alla Committente tramite raccomandata AR o PEC; e nei sessanta giorni successivi alla notifica la Committente abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. La Committente potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:

  - 1. non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
  - 2. non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
  - 3. non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti dell'Appaltatore nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti dell'Appaltatore e dei subappaltatori, del subappaltatore stesso e della Committente relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
  - 4. l'appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
  - 5. la documentazione prodotta dall'Appaltatore non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso della Committente la cessione/subentro non produrrà effetti;
- (ii) in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'Appaltatore o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell'affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto (i);
- (iii) ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, tramite raccomandata AR o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;
- (iv) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, anche limitatamente al presente appalto, quest'ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.

#### **ALLEGATO A**

---



Progetto passerella di accesso al Parco Roncagette



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA  
NUCLEO OPERATIVO DI PADOVA

Tabella del costo della manodopera edile in vigore nella Provincia di Padova dal 1° luglio 2014 (escluse spese generali ed utili d'impresa)

RESA NOTA IL 04 agosto 2014

TABELLA N° 283

OPERAIO	IV° livello	Specializzato	Qualificato	Comune
<b>A) RETRIBUZIONI IMMEDIATE:</b>				
1) minimi di paga base	€ 6,60000	€ 6,13000	€ 5,51000	€ 4,71000
2) E.D.R. ex prot. 31.07.1992	€ 0,05971	€ 0,05971	€ 0,05971	€ 0,05971
3) indennità di contingenza	€ 3,01301	€ 3,00090	€ 2,98515	€ 2,96456
4) indennità territoriale di settore	€ 1,60000	€ 1,49000	€ 1,35000	€ 1,17000
	€ 11,27272	€ 10,68061	€ 9,90486	€ 8,90427
5) festività res. 6,78% su 1+2+3+4	€ 0,76429	€ 0,72415	€ 0,67155	€ 0,60371
	€ 12,03701	€ 11,40476	€ 10,57641	€ 9,50798
6) riposi annui 4,95% su 1+2+3+4	€ 0,55800	€ 0,52869	€ 0,49029	€ 0,44076
7) trasferta:				
a) ind. trasf. e diaria 5,39% su 1+2+3+4	€ 0,60760	€ 0,57568	€ 0,53387	€ 0,47994
b) vitto alloggio 6,83% su 1+2+3+4	€ 0,76993	€ 0,72949	€ 0,67650	€ 0,60816
8) indennità di trasporto	€ 0,12875	€ 0,12875	€ 0,12875	€ 0,12875
	€ 14,10129	€ 13,36737	€ 12,40582	€ 11,16559
<b>B) RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE:</b>				
9) grat. nat. ferie fest. e add. periodo malattia e infort. retrib. 1° gg. inf. e succ. 3 gg. carenza 22,04% su 1+2+3+4+5	€ 2,65296	€ 2,51361	€ 2,33104	€ 2,09556
10) integr. malatt. e infort. 2,10% su 1+2+3+4+5	€ 0,25278	€ 0,23950	€ 0,22210	€ 0,19967
11) onere consumo attrezzi 0,89% su 1+3+4	€ 0,09980	€ 0,09453	€ 0,08762	€ 0,07872
12) mensa	€ 1,31250	€ 1,31250	€ 1,31250	€ 1,31250
<b>C) INDENNITA' DILAZIONATE:</b>				
13) ind. fine rapp. e add. relativa 14,70% su 1+2+3+4+8+12(*)	€ 1,75834	€ 1,67130	€ 1,55726	€ 1,41017
<b>D) ONERI DI GESTIONE:</b>				
14) contributi "A":				
a) 45,72% su 1+2+3+4+5+6+8+9+10	€ 7,14581	€ 6,77356	€ 6,28586	€ 5,65681
b) 1,133% su 1+2+3+4	€ 0,12772	€ 0,12101	€ 0,11222	€ 0,10089
15) contributi "B" 8,61% su 1+2+3+4+5+6	€ 1,03639	€ 0,98195	€ 0,91063	€ 0,81864
	€ 28,48759	€ 27,07533	€ 25,22505	€ 22,83855
16) INAIL - 15,81% su 1+2+3+4+5+6+8+9+10	€ 2,47102	€ 2,34230	€ 2,17365	€ 1,95613
17) IRAP - 3,90% su tutte le voci tranne la 16)	€ 1,11102	€ 1,05594	€ 0,98378	€ 0,89070
Somma	€ 32,06963	€ 30,47357	€ 28,38248	€ 25,68538
<b>TOTALE ARROTONDATO</b>	<b>€ 32,07</b>	<b>€ 30,47</b>	<b>€ 28,38</b>	<b>€ 25,69</b>

(\*) Limitatamente a € 0,56 corrispondenti all'indennità sostitutiva di mensa.

Il Funzionario Tecnico  
(Geom. Pescosolido Valter)



ALLEGATO A.1

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - 9 <sup>a</sup> legislatura	
ALLEGATO D Dgr n.	del	pag. 1/24



L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12 comma 2.

## **PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI**

***Prezzi aggiornati a Settembre 2011***

# **COSTI PARAMETRICI INCIDENZA DELLA MANODOPERA NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI**

*elaborazione a cura  
dell'Unità complessa Osservatorio Regionale degli Appalti*

**Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza  
Segreteria Regionale per l'Ambiente  
Direzione Lavori Pubblici**

<b>ALLEGATO D Dgr n.</b>	<b>del</b>	pag. 24/24	
--------------------------	------------	------------	--

**INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI**

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	MATERIALI	% MANODOPERA	Note
FOGNATURE	gres ceramico	33%	
	cemento vibroc.	31%	
	ghisa sferoidale	19%	
	pvc	16%	
ACQUEDOTTI	ghisa sferoidale	19%	
	acciaio saldato	24%	
	polietilene	17%	
OPERE STRADALI	manufatti	36%	
	corpo stradale	26%	
	pavim. bituminoso	18%	
	pavim. pietrame	39%	
SISTEMAZIONI A VERDE		27%	
DIFESA DEL SUOLO		28%	
OPERE EDILI	al grezzo	36%	
	al fine	38%	
IMPIANTI ELETTRICI		33%	
IMPIAN. TERMOIDRAULICI		35%	
IMPIAN. CONDIZIONAM.		32%	
ARREDO URBANO		8%	